

Legge regionale 23 dicembre 1977, n.81

Trattamento economico di missione dei componenti il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze previste dalla legge 22-12-1975, n. 685

ARTICOLO 1

Ai componenti del Comitato Regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze non è attribuita alcuna indennità o gettone di presenza.

Ai predetti componenti spettano l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute e per l'espletamento delle funzioni attribuite al comitato nei casi in cui si recano fuori del comune di residenza.

La missione deve essere autorizzata dal Presidente del Comitato ed il giorno e l'ora di inizio e fine della stessa devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.

ARTICOLO 2

L'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio sono determinate ai sensi della Legge 18-12-73, n. 836 ed i componenti del comitato non dipendenti dello Stato sono equiparati al personale indicato al punto 3 della Tabella A allegata alla citata Legge n. 836.

ARTICOLO 3

Alla spesa derivante dalla presente legge, valutata per l'anno corrente in presumibili L. 3.500.000 sarà fatto fronte per l'anno 1977 e per i successivi esercizi con le disponibilità previste dal Cap. 06300 (Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'Amministrazione regionale dei Comitati e Commissioni - Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della Commissione regionale Tecnico Amministrativa - LR 30-8-73 n. 53).